CAMERA DEI DEPUTATI N. **2803**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMINA, CHERCHI, L'ABBATE, MORFINO, PENZA, SCERRA

Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta di Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella

Presentata il 18 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a istituire l'area marina protetta denominata « Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella », in provincia di Agrigento, mediante la modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Tale intervento legislativo risponde all'esigenza di rafforzare la tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica di uno dei siti costieri più rappresentativi e fragili del patrimonio naturale nazionale, caratterizzato da elevato valore ecologico, geomorfologico e turistico-culturale.

Le aree interessate costituiscono un *continuum* ambientale omogeneo sotto il profilo ecologico e paesaggistico: la falesia marnosa della Scala dei Turchi, il promontorio calcareo di Punta Bianca e l'area rocciosa di Scoglio Patella rappresentano un sistema integrato di *habitat* costieri e marini che necessita di una disciplina protettiva unitaria.

La crescente pressione antropica e turistica, unita alla fragilità geomorfologica dei siti e alla vulnerabilità degli ecosistemi marini, rende ormai non più rinviabile un intervento legislativo volto a garantire la conservazione, il monitoraggio e la gestione sostenibile.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, che reca la disciplina delle aree protette sul territorio nazionale, individua, all'articolo 36, le aree marine di reperimento, ossia quelle zone di particolare pregio naturalistico e ambientale in cui è possibile istituire aree marine protette mediante successivi provvedimenti.

L'inserimento della Scala dei Turchi, di Punta Bianca e di Scoglio Patella nell'e-

lenco delle aree marine di reperimento rappresenta il presupposto normativo necessario per avviare il procedimento di istituzione dell'area marina protetta, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge integra l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, mediante l'inserimento della nuova lettera *ee-novies)*, che individua l'area comprendente Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella.

Il comma 2 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'istruttoria tecnica necessaria all'istituzione dell'area marina protetta. Tale istruttoria comprende la delimitazione dell'area, l'analisi delle caratteristiche ambientali, la definizione delle misure di tutela e la valutazione delle modalità di gestione, anche d'intesa con gli enti territoriali interessati.

Il comma 3 prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, destinata al funzionamento delle aree marine protette, al fine di garantire adeguate risorse per la gestione, il monitoraggio ambientale, la vigilanza e le attività di valorizzazione sostenibile dell'area.

Il comma 4 individua la copertura finanziaria relativa all'attuazione del comma 3.

L'istituzione dell'area marina protetta comprendente la Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella è volta a garantire una tutela strutturata degli ecosistemi marini e costieri, contribuendo alla conservazione della biodiversità, alla protezione degli *habitat* naturali e alla salvaguardia di un contesto paesaggistico di rilevanza nazionale e internazionale.

Dal punto di vista socioeconomico, la creazione di tale area protetta favorisce lo sviluppo di modelli di fruizione turistica sostenibile, con positive ricadute sulle economie locali, in particolare nei settori del turismo ambientale, della ricerca scientifica e delle attività educative e divulgative.

La valorizzazione sostenibile del sito consente inoltre di coniugare esigenze di tutela ambientale con opportunità di crescita economica territoriale, promuovendo forme di turismo responsabile e qualificato, in linea con i princìpi della transizione ecologica.

La presente proposta di legge costituisce un intervento mirato alla salvaguardia di un patrimonio naturale di eccezionale valore, attraverso l'attivazione degli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia di aree protette. Essa consente di rafforzare la rete nazionale delle aree marine protette, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di conservazione ambientale e sviluppo sostenibile del territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *ee-novies)* Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo svolgimento dell'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella; tale istruttoria comprende la delimitazione dell'area, l'analisi delle caratteristiche ambientali, la definizione delle misure di tutela e la valutazione delle modalità di gestione, anche d'intesa con gli enti territoriali interessati.

3. Per il funzionamento e la gestione dell'area marina protetta di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



19PDL0183340